



7616 / 21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

composta dagli Ill.mi Magistrati

Luigi Giovanni Lombardo - Presidente -
Giuseppe Grasso - Consigliere -
Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel. -
Mauro Criscuolo - Consigliere -
Stefano Oliva - Consigliere -

Oggetto: COMPENSI
PROFESSIONALI

R.G.N. 33103/2019

Cron. 7616

C.C. - 17.2.2021

Q.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33103/2019 R.G., proposto da

(omissis), rappresentato e difeso da sé stesso e
dall'avv. (omissis), con domicilio in (omissis)
(omissis).

-RICORRENTE-

contro

(omissis).

-INTIMATO-

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3772/2019, depositata
in data 5.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
17.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'avv. (omissis) ha proposto ricorso monitorio dinanzi al
Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna di (omissis) al
pagamento di € 8044,89 a titolo di compensi professionali.

L'ingiunto ha proposto opposizione, contestando la domanda e
chiedendone il rigetto.

1601
21

Acquisita documentazione, il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della minor somma di € 2889,37, oltre accessori.

Su appello dell'avv. (omissis), la Corte distrettuale di Napoli ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo in favore del difensore l'ulteriore importo di € 138,00 a titolo di spese vive e ha compensato le spese di entrambi i gradi di causa, osservando che la domanda del difensore era stata accolta solo in minima parte e che anche l'impugnazione incidentale era risultata infondata.

La cassazione della sentenza è chiesta dall'avv. (omissis) con ricorso in due motivi.

(omissis) non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c..

Il giudice di merito avrebbe immotivatamente compensato le spese dei due gradi di causa, trascurando che il difensore era risultato totalmente vincitore, sia in primo grado che in appello.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 112, 132 c.p.c., 111 Cost. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che, pur competendo al giudice di appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado, non è ammessa la riforma della statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio ove la decisione impugnata sia stata *sostanzialmente confermata* e se la statuizione sulle spese non sia stata appellata.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento della prima censura.

L'avv. (omissis) aveva richiesto – in fase monitoria – il pagamento di € 8044,89, ottenendo già in primo grado l'importo di € 2.889,37 oltre accessori.

Il processo di opposizione, proposto dall'ingiunto, si era concluso con il riconoscimento di complessivi € 3.027,37, oltre alle spese processuali.

La Corte distrettuale, accogliendo solo parzialmente l'appello del (omissis), gli ha riconosciuto ulteriori € 138,00, procedendo d'ufficio a regolare nuovamente le spese del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale.

La decisione è – sul punto- contraria all'insegnamento di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione.

Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna.

La preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. 27606/2019; Cass. 58/2004).

Nella specie, non essendovi stata impugnazione incidentale sulle spese da parte del soccombente, gli oneri processuali di primo grado

non potevano essere compensate, non potendo il giudice d'appello modificare d'ufficio la decisione assunta, in proposito, dal tribunale, avendo riformato la prima pronuncia in senso più favorevole all'appellante.

Segue quindi accoglimento del motivo con assorbimento della prima censura, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione anche delle spese di appello, uniformandosi al principio di diritto enunciato.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 17.2.2021.

IL PRESIDENTE

Luigi Giovanni Lombardo

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 18 MAR. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA